



II RECESSO E L'ESCLUSIONE DEL SOCIO DI S.R.L. - ADEMPIMENTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE -

Gli artt. 2473 e 2473-bis c.c. disciplinano le ipotesi del recesso e dell'esclusione del socio di s.r.l., le modalità di esercizio dei relativi diritti, nonché le modalità di rimborso della partecipazione del socio uscente non prevedendo tuttavia alcun obbligo pubblicitario nei confronti del Registro delle imprese.

In particolare l'art. 2473, comma quarto, c.c. prevede che il rimborso della partecipazione possa avvenire:

- a) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione;
- b) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato da parte dei soci;
- c) mediante utilizzazione di riserve disponibili;
- d) riducendo il capitale sociale, con la conseguente applicazione dell'art. 2482 c.c..

Qualora la liquidazione avvenga secondo le modalità enunciate alle lettere di cui sub. a) e b) si ritiene che debba applicarsi l'art. 2470 c.c. Difatti, entrambe le fattispecie si concretizzano in un atto di acquisto (da parte, rispettivamente, dei soci o di un terzo) delle quote del socio recedente; il che implica, di conseguenza, la redazione di un atto notarile, il quale dovrà, ai sensi dell'art. 2470, comma 2, c.c., essere depositato (per l'iscrizione) presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nell'ipotesi di cui alla lett. d), si applica l'art. 2482, il quale, al comma 2, prevede che la delibera di riduzione del capitale sociale possa essere eseguita decorsi novanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione medesima.

Nel caso rimborso mediante utilizzazione delle riserve disponibili - fattispecie di cui alla lett. c) - invece, nessuno specifico adempimento pubblicitario è dettato dal legislatore, né si è in presenza di un vero e proprio «atto di trasferimento» soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c., onde sembrerebbe che l'accrescimento sfugga *ex se* all'iscrizione nel Registro delle imprese.

Invero, in ottemperanza del c.d. principio di completezza delle iscrizioni nel Registro delle imprese, tendente ad assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, debbono reputarsi soggetti ad iscrizione, anche in assenza di espressa previsione normativa, gli atti modificativi di situazioni già pubblicate. Infatti, in questa prospettiva, autorevole dottrina ha ritenuto rispettato il principio di tipicità delle iscrizioni non solo nel caso in cui l'obbligo di pubblicizzare un determinato fatto sia espressamente previsto dalla legge, ma anche quando l'esistenza di un simile obbligo sia comunque ricavata dall'interpretazione del sistema legislativo.

Sotto altro profilo, l'iscrizione delle modificazioni della compagine sociale derivante dal recesso o dall'esclusione del socio di s.r.l. deve reputarsi legittima anche avuto riguardo alla



ratio della c.d. legge Mancino (legge n.310/1993), la quale intendeva garantire la trasparenza nella circolazione delle quote, nonché tutelare l'interesse dei terzi alla conoscenza dell'esatta composizione della compagine sociale.

Pertanto, l'intervento diretto della s.r.l. mediante utilizzazione delle riserve disponibili, considerato il divieto di acquisto di quote proprie (art. 2474 c.c.), verrebbe a determinare un accrescimento proporzionale della quota dei restanti soci, dando luogo ad una decisione che dal punto di vista formale non richiederebbe l'intervento del notaio.

Il Giudice Delegato del Registro delle imprese, con parere del 04.05.2009 cron.1006/09, ha invitato il Conservatore a considerare la questione alla luce dell'art.36 comma 1-bis del D.L. 25.06.08 n.112, convertito dalla L. 06.08.2008 n.133, che, nell'interpretazione corrente, ha reso facoltativo e non obbligatorio l'intervento del notaio nella circolazione delle quote di s.r.l..

Tali considerazioni, quindi, rendono opportuno definire la modalità di iscrizione nel Registro delle imprese della fattispecie del recesso e dell'esclusione del socio di s.r.l., in presenza del rimborso della partecipazione mediante utilizzo di riserve disponibili.

Tanto premesso, si dispone:

1. **di iscrivere nel Registro delle imprese le modificazioni della compagine sociale derivanti dal recesso o dall'esclusione di diritto del socio di s.r.l., in presenza del rimborso della partecipazione mediante utilizzo di riserve disponibili;**
2. **di documentare l'avvenuta modificazione della compagine sociale mediante il deposito di una deliberazione assembleare con la quale i soci all'unanimità abbiano deciso: a) di prendere atto del recesso del socio ovvero l'esclusione dello stesso; b) il rimborso della partecipazione mediante l'utilizzo delle riserve disponibili; c) l'accrescimento proporzionale delle quote sociali;**
3. **di adottare le seguenti modalità operative di predisposizione della domanda:**
 - a) **soggetti obbligati: amministratori**
 - b) **termine: non è previsto alcun termine**
 - c) **documentazione: verbale di assemblea che deve essere depositato in formato pdf/a, nonchè riportare in calce le previste dichiarazioni di conformità/corrispondenza;**
 - d) **modulistica: Mod. S2 (indicare Cod. forma atto "S", Codici atto A99 - 508 e la data in cui il recesso è efficace) e Mod. Int. S (compilare i riquadri relativi alle generalità, alla composizione attuale della compagine sociale e alla indicazione analitica dei trasferimenti.**

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)